

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di varie relazioni di progetti di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei beni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura — Adozione del 1° paragrafo dell'articolo 2 — Aggiunta, a questo paragrafo, dell'Ufficio centrale, combattuta dal commissario regio cavaliere Rabbini e dal senatore Giulio — Considerazioni dei senatori Gallina e Plezza, relatore, a sostegno dell'aggiunta dell'Ufficio centrale — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Plezza, relatore, De Cardenas e commissario regio — Rigetto dell'aggiunta suddetta — Approvazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 — Aggiunta a quest'articolo proposta dall'Ufficio centrale — Schiarimenti richiesti dal senatore De Cardenas e forniti dal commissario regio — Rigetto dell'aggiunta dell'Ufficio centrale — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Emendamenti all'articolo 5, proposti dall'Ufficio centrale e combattuti dal commissario regio — Adozione degli articoli 5 al 9 — Parole del senatore Plezza, relatore, a spiegazione dell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale al paragrafo 2 dell'articolo 1, rimasto in sospeso — Osservazioni del senatore De Fornari in appoggio di quest'emendamento — Rigetto dell'emendamento — Adozione di questo paragrafo e dell'articolo 2, non che dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge concernente gli attuari — Comunicazione di una lettera del ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e della pubblica istruzione, ed il commissario regio; più tardi intervengono anche i ministri delle finanze, e della guerra.)

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

RELAZIONI SOPRA DIVERSI PROGETTI DI LEGGE E MOZIONE D'ORDINE.

PRESIDENTE. Debbo far presente al Senato che, oltre alla relazione già distribuita intorno alle modificazioni della convenzione stipulata colla compagnia transatlantica (Vedi vol. *Documenti*, pag. 751), saranno pure distribuite le relazioni sui seguenti progetti di legge:

1° Per la regolarizzazione del confine dello Stato nostro verso la Francia in conseguenza dell'arginamento dell'Isère (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1038);

2° Per l'istituzione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino, e d'una sezione temporaria nei tribunali

provinciali di Torino, Genova e Vercelli (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1008);

3° Finalmente per l'acquisto di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1056.)

Questi progetti di legge saranno messi all'ordine del giorno dopo che si sarà terminata la discussione sul progetto di legge che attualmente ci occupa, non che quella concernente il progetto per le modificazioni alla convenzione stipulata colla compagnia transatlantica, a meno che il Senato credesse di variare quest'ordine del giorno per far passare prima quelle leggi che parrebbe non potessero dar luogo a discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CEN- SITI E DI ALCUNI ALTRI RIDOTTI A NUOVA COL- TURA.

PRESIDENTE. Dopo il voto emesso ieri dal Senato sul paragrafo 3 dell'articolo 1, dovrebbe mettersi in discussione

il paragrafo 2 dello stesso articolo, che si era lasciato in sospeso; siccome però da alcuni senatori si osservò che il motivo che aveva determinato il Senato a sospenderne la discussione sussisteva tuttavia, sino a che si fosse deliberato sugli emendamenti proposti dall'ufficio centrale all'articolo 2 e seguenti; così, se non si fa osservazione, io darò lettura dell'articolo 2, il quale nel progetto presentato dal Governo si trova così espresso:

« Art. 2. L'estimo di tali beni sarà stabilito mediante parificazione coi fondi vicini. Perciò verrà loro attribuito, a ragione della loro superficie, o dietro quell'altra base seguita negli estimi esistenti, il valore censuario dei fondi censiti nello stesso comune o in difetto nel comune più vicino, e che sieno in identiche condizioni per bontà, situazione e coltura. »

Questa è la prima parte dell'articolo, alla quale l'ufficio centrale proporrebbe la seguente aggiunta: « con questo limite tuttavia, che il fondo gravato di nuovo estimo non abbia a pagare per imposta regia oltre il decimo del reddito netto. »

Indi seguono gli alinea 1 e 2 del progetto ministeriale, identici in questa parte al progetto dell'ufficio centrale e concepiti nei seguenti termini:

« Nello stabilire i confronti per parificazione, si sceglieranno preferibilmente per campioni gli appezzamenti che, a parità di condizione, si troveranno più vicini a quelli allibrati.

« Quelli fra i detti terreni che si trovassero occupati da canali o da strade ferrate, saranno parificati ai migliori aratorii del comune. »

L'ufficio centrale avrebbe poi aggiunto questo alinea:

« La presente legge non sarà applicata ai fondi la cui superficie è minore di are dieci. »

La discussione è aperta sull'articolo testè letto.

Siccome però sulla prima parte di questo articolo 2 del progetto ministeriale non si sarebbe proposta modificazione alcuna dall'ufficio centrale, mentre esso non fa altro che aggiungervi una condizione, che si potrà sempre discutere a parte; così, se non si fa osservazione, io la metto ai voti, onde semplificare la discussione.

Chi intende di approvare questa prima parte si alzi.

(È approvata.)

La parola spetta al commissario regio.

MABBENI, commissario regio. L'ufficio centrale ha proposto un'aggiunta alla prima parte di quest'articolo 2, colla quale si verrebbe a stabilire che il fondo assoggettato al nuovo estimo non abbia a pagare per l'imposta regia oltre al decimo del reddito netto, onde, secondo il parere dell'ufficio centrale, togliere di mezzo gli inconvenienti che potrebbero presentarsi, in seguito all'esecuzione di questa legge, per quei beni i quali pagassero oltre al decimo del reddito netto, cifra questa a cui presumibilmente sembra si debba limitare l'imposta regia.

Il Ministero, con mio rincrescimento, non può adottare quest'emendamento. In generale, se si trattasse o di una stima provvisoria generale o di una legge d'imposta sui beni fondi o di un catasto, egli è probabile che l'imposta verrebbe fissata nei limiti del 10 per cento; ma, o signori, la legge che vi è sottoposta ad esame non è una legge d'imposta né di catasto definitivo né di estimo provvisorio generale. Non è che una legge la quale cerca di introdurre in estimo i beni che non sono attualmente censiti nelle proporzioni finora vigenti nei rispettivi catasti. Io non nego che in alcun comune, per alcuni possessori o per qualche appezzamento interno di

qualche comune, possa darsi il caso che non si trovino beni i quali paghino oltre al 10 per cento del reddito netto; egli è però certo che sarà una cosa rarissima ed affatto eccezionale in tutta la superficie dello Stato. Noi adunque, sotto questo punto di vista, entreremo in altri principii che non hanno a che fare con questa legge.

Ma vi ha di più. Come potremo noi determinare il reddito netto?

Voi vedete facilmente, o signori, che noi dovremmo entrare immediatamente nell'estimo dei fondi; onde nascerebbe il bisogno di stabilire il valore estimativo di essi dietro la produttività loro attuale, oggetto questo che nulla ha che fare colla legge che vi è proposta, la quale si fonda sugli estimi antichi, basati sulle produttività esistenti al tempo della formazione dei relativi catasti.

Infatti, quando si dice che si debba determinare il reddito netto di un fondo e si stabilisce con legge che nessun possessore debba pagare un'imposta maggiore del 10 per cento del reddito netto, nasce per necessaria conseguenza il bisogno di determinare tale reddito netto, il quale non altrimenti si può riconoscere, salvo col mezzo di operazioni di stima.

Ora è chiaro che, per eseguire una stima qualunque essa sia, occorre tosto di accertare, qualificare e classificare i beni fondi, poscia di determinare il valore delle qualità e classi, ed in seguito procedere al classamento, onde ottenere l'estimo parziale d'ogni singolo appezzamento. Oltre a ciò, è d'uopo osservare che nel proposto emendamento mancano nel modo il più assoluto le basi della stima, le norme e i metodi per eseguirla, i procedimenti occorrenti per le opportune verificazioni, e tutto ciò che riguarda alla risoluzione dei reclami, onde risulta una proposizione assolutamente incompleta.

Dalle poche parole che ho avuto l'onore di esporre, ben si vede che, adottando l'alinea proposto dall'ufficio centrale, rimarrebbe sconvolta tutta l'economia della legge, in quanto che da una parte avremmo stime per parificazione riferite alle spese produttive di un secolo fa, dall'altra ci troveremmo obbligati a procedere a stime sulle forze produttive attuali.

Mancando adunque nell'alinea proposto le basi, le norme e i procedimenti atti ad eseguire le stime occorrenti per determinare quel reddito netto, io mi trovo nell'obbligo di pregare il Senato a non volere adottare il proposto emendamento.

Io non nego però che possa darsi il caso che alcuni beni siano gravati oltre al decimo del loro reddito netto attuale, ma devesi avvertire che a questi parziali e rari inconvenienti si potrà facilmente provvedere nella risoluzione dei reclami, ovvero con una nuova legge che diremo di discarico o di disgravio, allorquando si saranno veduti i risultati finali di questa legge, la quale invece sarebbe grandemente pregiudicata coll'introduzione di principii diversi da quelli onde è informata.

Riguardo alla seconda aggiunta proposta dall'ufficio centrale a quest'articolo, colla quale si direbbe che la presente legge non sarà applicata ai fondi la cui superficie sia minore di 10 are, io mi permetto di osservare al Senato che, se nella materia censuaria avvi una parte delicata e difficilissima a stabilirsi, essa è precisamente quella che riguarda la definizione e la circoscrizione degli appezzamenti. Infatti il Senato ricorderà che, nella legge sul catasto stabile, si è bensì definito in generale il carattere essenziale dell'appezzamento, ma non se n'è determinata né l'estensione né la superficie né i modi di riconoscerli, oggetto questo che deve essere minutamente sviluppato nei regolamenti e nelle istruzioni governative.

L'emendamento proposto dall'ufficio centrale trovasi infatti essere incompleto ed inapplicabile nel caso della legge che vi è sottoposta ad esame.

Infatti, se il Senato adottasse questo emendamento sorgerebbe tosto l'inconveniente che due possessori, uno che avesse un piccolo possesso, od un appezzamento di 10 are, e l'altro vicino che per disgrazia avesse un appezzamento di 11 are, ne verrebbe, dico, che l'uno sarebbe assoggettato, l'altro esente dall'imposta; egli è quindi evidente per questa sola ragione che l'emendamento proposto è incompleto ed inapplicabile.

A questo riguardo però è necessario che il Governo dia qualche spiegazione. Egli è naturale che, allorchando si andrà nei comuni per accertare questi miglioramenti e queste variazioni agricole, gli agenti incaricati di queste operazioni non si occuperanno dei minuti appezzamenti esistenti nell'interno di ciascun podere i quali fossero minori di 10 are. Ed a quest'uopo tanto nel regolamento, quanto nelle istruzioni si stabilirà, per esempio, che allorchando siavi una ripa boschiva che circondi un podere e che abbia una larghezza di due a tre metri, quand'anche occupasse una superficie di cinquanta are, non debbasi comprendere nella stima di cui si tratta, imperciocchè egli è facile il vedere che l'utile che ne avverrebbe dall'assoggettamento di quella ripa alla imposta, secondo la nuova coltura a cui fu ridotta, non compenserebbe il lavoro e le spese che per tale accertamento si dovrebbero sopportare; ma se per contro si troveranno due piccolissimi appezzamenti, anche minori di 10 are, purchè spettino a due diversi possessori, egli è naturale che essi debbano essere compresi nel nuovo estimo. Se adunque consideriamo l'alinea proposto dall'ufficio centrale sotto il rispetto della proprietà assoluta, non si può ammettere, imperciocchè qualche volta potranno trovarsi benissimo due appezzamenti contigui, di cui uno potrebbe essere escluso e l'altro essere soggetto al pagamento dell'imposta. Se si considera poi nei suoi rispetti interni e ciascun podere, nel rispetto dell'utilità e convenienza del lavoro, io devo dire, come agente del Governo, che questa limitazione di 10 are sarebbe troppo ristretta. Per conseguenza, limitandomi ad accennare che nelle istruzioni governative si terrà conto, sia dei principii che riguardano ciascuna proprietà, sia di quelli che riguardano l'utilità e la convenienza in rapporto all'utile effettivo dei possessori e dell'erario, devo anche pregare il Senato a voler respingere quest'alinea proposto dall'ufficio centrale, imperciocchè sono convinto che si pregiudicherebbe lo scopo e lo spirito di questa legge.

GIULIO. Alle ragioni addotte dal signor commissario regio, le quali paiono consigliare di non accettare il primo dei due emendamenti proposti dall'ufficio centrale, mi si permetterà di aggiungere due parole.

Il signor commissario regio ha dimostrato, a parer mio, in modo irrecusabile che l'introduzione di questo emendamento nella legge ne altererebbe assolutamente l'indole.

Ma mi sembra di potervi aggiungere una cosa di più: che l'introduzione di quest'emendamento ne impedirebbe quasi assolutamente l'effetto, e che la legge diverrebbe poco meno che nulla, se si ammettesse che non dovranno essere allibrati i beni di cui si tratta, ogniquivolta l'imposta che verrebbe a colpirla eccederà il decimo del reddito netto; poichè colla difficoltà immensa che si incontra nell'accertare il vero reddito netto di ciascun appezzamento, con la facilità colla quale i comuni si arrendono a quelle ragioni che possono essere in qualche modo favorevoli all'amministrato, io credo di non esagerare dicendo che i $\frac{4}{5}$ dei beni censibili e non censiti si

troverebbero avere un reddito netto di molto minore del decuplo dell'imposta alla quale andrebbero soggetti. Quindi si incontrerebbe tutta la fatica, tutta la difficoltà dell'esecuzione della legge (una difficoltà molto maggiore di quella che la legge stessa necessita, se è giustamente applicata) ove si faccia luogo a questo emendamento; e può arrivare in ultima conclusione a non recare pressochè vantaggio veruno; onde anche in ciò ho il rimerescimento di vedermi dissenziente dalla maggioranza dell'ufficio centrale.

PIREZZA, relatore. Non è senza qualche peritanza che io mi accingo a dimostrare la giustizia dell'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, giacchè dopo il voto di ieri, nel quale ho visto il Senato condannare ciò che mi pareva conforme ai dettami di stretta giustizia, non posso a meno di confessare che mi viene il dubbio che il criterio che mi son fatto della giustizia non fosse il vero, e che la forza che io attribuivo al disposto dello Statuto non si estenda a quei limiti ai quali io credeva dovesse estendersi. Con tutto ciò, come mi obbliga il mio dovere di relatore dell'ufficio centrale, cercherò di dimostrare che, se non si adotta quest'aggiunta, si va certamente a fare una quantità di grandi e di gravi ingiustizie.

L'imposta del decimo del reddito netto è quella misura che è stata adottata in Sardegna, che è stata adottata nella legge sui fabbricati; è quella, come diceva anche l'onorevole commissario regio, che pare si voglia prescegliere nelle imposte future nello stato attuale delle nostre circostanze.

È di fatto che nel nostro paese vi è una divisione di imposte così imperfetta, che molti fondi pagano molto di più del decimo del reddito netto; ve ne sono di quelli che pagano persino un terzo, altri una metà e per alcuni il reddito è quasi interamente assorbito dall'imposta.

Vi sono pratiche ancora vigenti presso il Ministero, di possessori che domandano di essere esonerati dall'imposta di cui sono colpiti i loro fondi, i quali pagano tanto che non può più l'imposta essere pagata, mentre non si trova chi voglia comperarli, perchè sono gravati molto più di quanto è il reddito loro.

Anche senza questi fatti, che pure sono noti, e che il Ministero conosce, perchè sa che più volte ha dovuto cercare il modo di sollevarli da quest'imposta, e non avendone altro, giacchè l'editto del 18 proibisce che si tocchino i contingenti, ha dovuto prendere il mezzo termine di abbuonare quell'imposta sui sussidi che si danno alle provincie, ma anche quando questi fatti non fossero noti in tanti modi, è però evidente la loro sussistenza anche dall'ispezione della sola tabella annessa alla relazione.

Da quella tabella risulta che vi sono delle provincie che agano attualmente già di più del decimo del reddito netto in media. Per formare questa media si sono presi i fondi che pagano più e quelli che pagano meno.

Vi sono dunque molti fondi che pagano assai più del decimo del reddito netto, giacchè la media stessa è ancora superiore al decimo del reddito netto.

Vi sono altre provincie che, se non pagano il decimo del reddito netto in media, vi sono però vicinissime, pagano 8 o 9 lire per ogni cento di prodotto.

Se questo sta, è evidente che in quella provincia così gravata, dove la media è già superiore al decimo del reddito netto o vi è molto vicina, vi saranno dei fondi gravati enormissimamente.

Volete voi rinnovare questa ingiustizia? Volete voi imporre a quei privati un'imposta del 15, del 20 per cento, solamente per il fatto che il terreno più somigliante al suo, che

gli è vicino, paga quell'imposta? Mi pare che sarebbe un fare deliberatamente, e sapendo di farla, un'ingiustizia.

Ma, ha detto il commissario regio, e dopo di lui l'onorevole senatore Giulio, si cambia l'economia della legge, se ne cambia affatto lo spirito.

Io confesso che non capisco queste ragioni burocratiche; non capisco come si possa fare un'ingiustizia deliberatamente, per non cambiare ciò che chiamasi l'economia della legge, economia che il primo dovere del legislatore era di modellare, di subordinare ai dettami della giustizia. Io credo che l'ingiustizia è proibito farla, e che quando vi è un mezzo per rimediarvi non si debba farla mai.

Ora questo rimedio vi è, ed è facile: esso consiste nell'approvare l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale.

Ma si soggiunge: come si farà a fare la stima? Ci vorrà una legge apposita. Io osservo al commissario regio che tutti i giorni si depura il reddito netto dei fondi nei contratti di vendita, nelle divisioni, nel pagamento dei diritti d'insinuazione, nelle divisioni fatte dai tribunali, senza che vi sia bisogno di una legge apposita o d'un ufficio di catastatori.

Ma vi è di più. Non è neppure una cosa nuova quest'idea: essa non è dell'ufficio centrale, ma del Governo, che l'ha esso stesso proposta.

Il Governo nel 1851 aveva proposto una legge, la quale diede poi origine alla presente.

Questa legge non ha avuto corso, perchè sono state proposte altre leggi di catasto provvisorio; ma il progetto era stato fatto dal Governo, ed in esso il Governo autorizzava i comuni ad imporre i gerbidi, i boschi e le ghiate a sollievo dell'estimo del comune. Esso era diviso in due articoli. Il primo articolo era: « Che i comuni fossero autorizzati a comprendere in estimo e a far concorrere al tributo prediale, secondo la loro attuale qualità, i terreni che fossero rimasti esclusi dall'allibramento, o che, allibrati come ghiaie, sabbie, ceppi nudi, gerbidi, pascoli, paludi, brughiere, boschi ed altre qualità sterili ed incolte, sono ora ridotti a coltura. »

Il secondo articolo stabiliva: « Che se anche dopo ciò, qualche comune potesse provare che il proprio contingente d'imposta, aumentato di un quarto oltre l'attuale (e detratta la parte di esso che già incombe ai fabbricati dipendentemente dai vigenti catasti), eccede il 12 per cento della rendita netta dei terreni compresi nel suo territorio, sarebbe ammesso a conseguirne la riduzione sino alla relativa concorrenza. »

Il Governo adunque, senza fare un'apposita legge per la stima, era già disposto a diminuire il censo dei comuni, quando provassero che le loro imposte oltrepassavano il 12 per cento del reddito netto.

Noi abbiamo proposto il 10, che è maggiore del 12, dunque mi pare che abbiamo in ciò adottata l'idea del Governo, estendendola maggiormente in suo favore. Vedremo ora se il Governo troverà strano e inesequibile, proposto dall'ufficio centrale, ciò che in circostanze identiche fu da lui stesso proposto, e prego il Senato di aver presente che, se non si adotta quest'articolo, si verrà a danneggiare gravemente molti individui e provincie intere, perchè vi sono provincie intiere la cui media d'imposta eccede già il decimo del reddito netto, ed in quelle provincie molti sono gravatissimi. Parmi che queste parole debbano bastare per convincere il Senato della necessità di conservare la proposta aggiunta, per non commettere deliberatamente un'ingiustizia, ciò che non può essere nella di lui intenzione di approvare.

Dovrei qui rispondere alla seconda parte del discorso del commissario regio, riguardante l'altra aggiunta, che cioè

la presente legge non sarà applicata ai fondi la cui superficie è minore di are dieci: ma siccome vi sono diversi alinea da votare intermedii, parmi che sia meglio non confondere le idee, e lasciare che sia prima votata questa parte, per dare poi la risposta, quando saremo giunti a quell'alinea.

HARBINI, commissario regio. Non è mia intenzione d'intrattenere più lungamente il Senato su quest'argomento, mi restringerò quindi per quanto mi sarà possibile a dare soltanto alcune spiegazioni sulle osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Primieramente esso disse che dalla tabella unita alla relazione risulta esservi molte provincie che pagano oltre il 10 per cento del loro reddito.

Come commissario regio, io devo respingere nel modo il più formale quest'allegato, ossia tabella, in quanto che, come già si disse nell'altra Camera, questo è stato un lavoro compilato dietro dati i più irregolari che si possano immaginare, per cui dovetti dichiarare di non poter assumere alcuna responsabilità al loro riguardo.

Ma per contro io non citerò che un altro fatto.

L'onorevole relatore disse, se non isbaglio, che la provincia di Torino paga oltre il 10 per cento. Ebbene, qui vi sono uomini pratici che conoscono questa provincia i quali troveranno nella tabella A (compilata per quanto all'imposta dietro cifre ufficiali) che essa paga lire 4 74 per ciascun ettare di superficie, locchè fa meno di due lire per giornata di Piemonte, per tenere un linguaggio che tutti conosciamo; locchè corrisponde ad un affitto di lire 20 per ciascuna giornata.

Ora io domando se sia possibile che la provincia di Torino non renda in media oltre lire 20 per giornata. Basta, a parer mio, questo fatto per ribattere le ragioni addotte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale riguardo a questa allegazione.

Il Ministero per contro crede che vi sono ben pochi beni i quali paghino oltre il 10 per cento ed anzi che la maggior parte di essi sia grandemente inferiore a tale quota e che, se avvenga qualche rarissimo caso in cui un possessore venisse a trovarsi nella condizione di dover pagare all'erario un'imposta superiore alla detta quota, si potrà in tal caso provvedere con appositi disgravi.

Non entrerò a ribattere l'opinione emessa dall'onorevole relatore, che per eseguire e tradurre in atto l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale non sia necessario di procedere ad alcuna operazione di stima. Spero che il Senato comprenderà facilmente che, se si adotta questo principio di dover determinare il reddito netto dei fondi di ciascun comune per vedere se l'imposta loro viene a superare il 10 per cento, sia necessaria una stima, sia essa diretta per ciascun appezzamento, sia generica o parziale col mezzo di tariffe d'estimo del dipendente classamento, nel quale ultimo caso si dovrebbero eseguire tutte le operazioni già sanzionate per il catasto stabile.

Ma vi ha un argomento emesso dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, che non deve passare inavvertito, ed è quello che il Governo stesso aveva proposto una tale misura nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nel 1851, riguardante l'aumento di 25 centesimi per ogni lira d'imposta.

A questo riguardo io prego il Senato di riflettere esservi forse fatta una non giusta apprezzazione delle prescrizioni di quella legge dall'onorevole relatore, in quanto che in essa non si parla già del reddito netto individuale di ciascun podere, di ciascun appezzamento, ma si parla del contingente comunale di imposta e del reddito netto di quei comuni, i

quali per caso si fossero trovati con quell'aumento aggravati di oltre il 12 per cento del rispettivo reddito netto complessivo e generale.

Vede dunque il Senato la differenza che passa tra lo stabilire il principio, che quando un possessore paga oltre il 10 per cento debba essere sgravato, dal dire: quando, aggiungendo il 4° dell'imposta già esistente al contingente comunale, un comune trovasse che il suo contingente sorpassa il 12 per cento del reddito netto complessivo del comune, esso in tal caso abbia diritto a reclamare, per ottenere quegli sgravi che la giustizia distributiva possa richiedere.

Dopo queste osservazioni, io, senza entrare in altre spiegazioni, pregherei il Senato a voler adottare la proposta del Governo.

PLEZZA, relatore. È mio dovere prima di tutto di respingere affatto l'argomento che l'onorevole commissario regio ha voluto desumere dall'imposta regia che nella tabella figura per la città di Torino, la quale, secondo lui, è tanto contraria all'effettivo. La città di Torino è in una condizione affatto speciale, e deve saperlo l'onorevole commissario più di quello che lo so io, che in origine la città di Torino aveva un'imposta prediale assai grave, ed ora paga pochissimo per detto titolo; e perchè? Perchè aveva un'imposta prediale assai grave quando la città di Torino era piccola, ma di mano in mano che si estesero i fabbricati l'imposta dei fondi fu ripartita fra i fabbricati nuovi ed i fondi; Torino essendo diventata una grande capitale i fondi ora effettivamente sono quasi liberi d'imposta mentre essa trovasi quasi assorbita dai fabbricati. Ecco il motivo per cui figura piccola l'imposta in ragione d'ettari, perchè si tenne conto della cifra effettiva attuale, e figura grande in ragione di prodotto, perchè fu istituito il calcolo sulla cifra dell'imposta prediale originaria non diminuita dal concorso dei fabbricati. Questo è un caso affatto speciale che non può servire d'esempio nella questione.

Favorisca di parlare di altre provincie e di produrre, cavati da quelle, altri casi utili al suo assunto. Ma egli dice: la tabella è imperfettissima. Per imperfetta che sia la tabella, è il dato migliore che ci sia, essa è un'opera del Governo e dal Governo comunicata all'onorevole Despina, fatta con quella diligenza che il Governo suole usare. Inoltre, come risulta dalla lettera del commissario regio che ho avuto ieri l'onore di comunicare al Senato, questi sono i soli dati che ha il Governo.

Che vi sia qualche imperfezione può darsi, ma che non si debba aver riguardo, in mancanza di dati migliori, ai dati che il Governo stesso ha creduto abbastanza giusti, per farli comunicare alla Camera dei deputati in occasione che si dovevano fare gli studi sul catasto; che l'onorevole Despina e la Commissione dei deputati hanno creduto abbastanza giusti per servirsene negli studi del catasto; che la Commissione intera della Camera ha creduti abbastanza giusti per stamparli insieme ai lavori del catasto, mi pare sia veramente voler dire: non vogliamo neppure cercare approssimativamente lo stato delle cose, e vogliamo ricusare di illuminarci, qualunque sia il pericolo di fare ingiustizia.

Ma aggiunge il commissario regio: per vedere in ogni fondo se l'imposta regia passa il 10 del reddito netto, bisognerà stimare il reddito d'ogni fondo. Ora questa non è una conseguenza della nostra premessa: non si dovrà stimare il reddito di tutti i fondi, ma solo quello di quei fondi per i quali vi saranno reclami, e sicuramente quando l'imposta sarà al disotto del 10 del reddito netto non ci sarà nessuno che vorrà fare delle spese per reclamare e quindi per questi proprietari, che saranno i più, non vi sarà sicuramente bisogno di nessuna stima dei fondi loro.

Il signor commissario regio soggiunge: quando vi saranno dei reclami, allora provvederemo. Questa risposta non è soddisfacente, perchè il Governo non lo può fare se non è autorizzato dalla legge. Bisognerà dunque in tal caso fare un'altra legge, ed in questa si metterà né più né meno di quell'articolo che noi ora aggiungiamo, perchè questa è la base che è stata adottata per la Sardegna, e che ha servito anche per l'imposta dei fabbricati: dal che ne segue che, invece di aspettare a fare un'altra legge, è conveniente e giusto che si ammetta fin d'oggi quest'articolo; giacchè l'aspettare i reclami per poi fare un'altra legge che non può essere diversa dall'aggiunta da noi proposta, mi pare sia una cosa affatto inutile, e sia più giusto invece di risparmiare incombenti e disturbi ai privati, risparmiare loro i danni che ne avverranno intanto che si sta aspettando la nuova legge, e risparmiare incombenti e discussioni al Governo ed al Parlamento.

GALLINA. La discussione che si è intrapresa dal Senato sopra l'emendamento proposto dall'ufficio centrale prova che in questa materia da un lato, vale a dire dall'ufficio centrale, si pongono per base della discussione i principii che sogliono regolare le operazioni del catasto, e dall'altro lato, cioè dal commissario regio, si pone per base non il principio che governa la catastazione, ma la cognizione pratica che può trovarsi nelle persone chiamate a regolare l'operazione.

Mi paiono questi gli estremi termini della differenza tra il relatore dell'ufficio centrale ed il commissario regio, giacchè l'articolo proposto dall'ufficio centrale vuole un estimo dei beni, e vuole che sopra quest'estimo, sopra il reddito che sarà aggiudicato ai beni in questione, si regoli la base dell'imposta.

Dal commissario regio invece si dice che quest'operazione andrebbe per le lunghe, che porterebbe incagli, che impedirebbe l'esecuzione della legge, e quindi, se non erro, ha soggiunto che bisogna riferirsi al giudizio delle persone pratiche, le quali nel dar regola alle operazioni si atterranno anche a quei provvedimenti che l'amministrazione dovrà fare per dare istruzioni sul modo da tenere nel mandarle ad esecuzione.

Il Senato non deve quindi meravigliarsi se una distanza assoluta esiste tra l'ufficio centrale ed il commissario regio, giacchè gli uni invocano il dispositivo di un principio di estimo conosciuto, adoperato, e al quale vi si è sempre attenuto in queste intraprese; ed il commissario regio invece in questa legge transitoria vuole attenersi a principii pratici, all'arbitrio dell'amministrazione.

Come conciliare un principio e la facoltà di provvedere secondo i casi? Questo è impossibile; dunque bisogna che il Senato si accerti e si persuada che i due sistemi non sono conciliabili, e bisogna rigettare l'uno o l'altro.

Ora dei due, quale è da rigettarsi? Io lo confesso, do alla pratica tutto il peso che si merita, do alla perizia di chi si occupa in questa materia, e soprattutto a quella del commissario regio, la lode che gli è dovuta, perchè sicuramente non lascia niente a desiderare; ma, se metto la perizia individuale, se metto la pratica delle persone in faccia ai principii che regolano una materia così importante, quanto è quella dello stabilire le contribuzioni, l'imposta prediale, per verità io lo confesso, non ho il coraggio di far prevalere in così ardua materia il giudizio di persone, che non sempre presentano le stesse condizioni di capacità, a quello che si regola su principii certi, su principii generalmente adottati, su principii della scienza.

L'onorevole senatore Giulio ha fatto molto saggiamente, e

con tutta verità, osservare che, se si adotta questo principio, la legge è inesequibile.

Io credo che per verità la legge non è inesequibile assolutamente, ma lo sarà nei termini, credo, che ha voluto esprimere il senatore Giulio, vale a dire che recherà con sé la necessità di tanti incumbenti, che difficilmente se ne potrà venire a capo.

Anche queste difficoltà per me scompaiono in faccia a quelle indicate dall'onorevole relatore, il quale invoca i principii della giustizia, i principii dell'eguaglianza, i principii che devono dar norma ad una questione di questa natura.

Vi sono da aggiungere anche altre considerazioni: questi terreni, questi alvei abbandonati, queste ghiaie sono coltivate dalla solerzia di poveri agricoltori; e ciò spessissime volte quasi appena si compie, che dalla cresciuta fiamma ne è portata via la parte già coltivata.

Bene spesso, dico, noi vediamo che questi terreni, appena sono ridotti alla coltivazione, una piena di acque straordinaria li trae in mezzo al maggior corso d'acqua cioè ai fiumi maggiori cui i torrenti mettono foce, di modo che anche sotto tale rapporto mi pare che questi terreni non possano dare quel risulamento fiscale che propriamente ha in vista la legge.

Oltre di ciò tutti conoscono qual è la forza delle acque dei nostri torrenti; tutti sanno come nessun riparo vi si opponga; tutti sanno come questa parte lasci molto a desiderare nell'azione del Governo; come non se ne sia mai curato il Ministero, forse per le grandissime difficoltà che debbono incontrarsi, e più ancora per la grandissima spesa.

Tuttavia i proprietari limitrofi dei fiumi non possono da loro stessi, colle loro forze, in un paese dove la proprietà è molto divisa, sottostare alle ingenti spese che si rendono necessarie.

Ora le poche opere che avranno fatto i piccoli proprietari o i più grandi attorno ai fiumi, non saranno ancora compiute, che già viene una legge ad imporle.

Se si parlasse della legge generale di catastazione la quale prende le cose nello stato in cui le trova, procede con regolari stime, le classifica, le impone con giudizio maturo, io riconosco che non si dovrebbero fare eccezioni; ma qui abbiamo una legge eccezionale, mentre vi è una legge generale in via d'esecuzione; un'operazione provvisoria che abbraccia tutto il paese, perciò che è presa in modo tanto esteso, e volendosi lasciarla in certa guisa all'arbitrio di chi poi avrà da eseguirla, sebbene con certe norme, sebbene con certe istruzioni che si daranno, ma che non potranno mai essere molto esatte, parmi sia circostanza tale da avere anche il suo peso.

In quanto ai fatti, in questa discussione se ne sono citati, ma il Senato ha già potuto vedere come si è lontani dal vero.

Vi fu questione or ora per riguardo ai beni della provincia di Torino.

Il commissario regio vi ha fatto un calcolo, secondo il quale i beni della provincia di Torino pagano due lire per giornata; ma egli ha fatto appello ai membri di quest'Assemblea fra i quali certamente molti si trovano i quali conoscono quale sia il grado d'importanza dell'imposta che qui si paga.

Io farò altrettanto: farò appello ai proprietari che qui si possono trovare perchè mi dicano se non è per lo meno il triplo quello che si paga in generale per l'imposta dei beni fondiari non solo per il territorio di Torino ma in tutta la provincia ed in molte altre ancora.

Tutti sanno che le diverse catastazioni che furono eseguite nelle provincie, non lo furono con molta accuratezza, ciò che

fa desiderare che l'operazione che si sta per intraprendere sia fatta con tutta l'accuratezza possibile perchè l'esempio di quello che accade c'insegna che potrebbero avvenire errori non minori, nè meno gravi i quali possono molto pesare sui proprietari. Ritorno al mio argomento.

Non vedo possibile la conciliazione fra il sistema dell'ufficio centrale e quello del commissario regio; ma trovo che quello proposto dall'ufficio centrale è fondato sopra principii sicuri, giusti e tali che nessuno li può mettere in questione. Invece il sistema presentato dal commissario regio è fondato sopra fatti, sopra esperienze, sopra la perizia di coloro che avranno da provvedere, su dati incerti ed un poco arbitrari ed astratti, vale a dire che si sente la necessità di far intervenire l'amministrazione nel dare le istruzioni necessarie.

Dunque io domando che il Senato rifletta un momento sopra questa condizione di cose, e veda se in materia siffatta si possa entrare nel vano e nell'incerto in faccia di altro spediente, il quale porta con sé necessariamente degli inconvenienti, ma è fondato sulla scienza e su principii veri.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola. Se fosse vero che il sistema proposto dal Governo per stabilire l'imposta sopra ai beni non ancora censiti, oppure per cambiarne natura, fosse fondata sopra basi incerte, arbitrarie, invece di esserlo sopra principii, sopra basi sicure, io credo che si dovrebbe abbandonare assolutamente questo progetto, giacchè nulla più ripugna all'umana ragione ed alla giustizia che il lasciare all'arbitrio d'uomini lo stabilire l'imposta, la quale, secondo lo Statuto, deve essere per quanto è possibile uguale per tutti in ragione dei propri averi, dei propri redditi.

Io quindi sarei disposto a dare perfettamente ragione all'onorevole Gallina, quando i fatti provino che il sistema adottato dal Governo sia basato sul falso, come egli crede; ma invece io penso che sia basato sull'incerto, sull'instabile, quello che egli preferisce, cioè quello che chiama dei principii e della scienza.

Di fatti, o signori, quale è il sistema del Governo? Si è di ragguagliare l'imposta dei beni, che verrebbero soggetti ad un nuovo censimento, all'imposta che già pagano beni situati nella stessa condizione e nelle loro vicinanze.

Ora resta a vedere se si conosce precisamente quest'imposta, alla quale bisogna ragguagliare i beni nuovamente censiti, oppure se quest'imposta debba essere creata dall'arbitrio del perito. A me pare che, conoscendo facilissimamente l'imposta pagata da quei beni ai quali si devono ragguagliare i beni nuovamente censiti, sia escluso assolutamente l'arbitrio.

Che cosa impedisce che si conosca quest'imposta, quando il contribuente paga annualmente quanto è portato sui registri dell'amministrazione delle contribuzioni dirette? Tizio sa che deve pagare per un dato campo od una data vigna la somma di 15 lire per quella data estensione di terreno, dimodochè sa precisamente sino all'ultimo centesimo che cosa paga questa superficie di terreno, alla quale bisognerà ragguagliare l'imposta del terreno vicino, che si trova situato nelle stesse condizioni.

È provato adunque all'evidenza che il sistema del Governo è un sistema positivo, che esclude in modo assoluto l'arbitrio, quindi non può essere tacciato di sistema erroneo, arbitrario ed inconsequente.

Vediamo ora quello che si vorrebbe sostituire al sistema del Governo, e che si dichiara scientifico e basato sopra dati sicuri. Quale è questo, o signori? Quello del 10 per cento sul reddito netto. Si dice: tuttavolta che voi trovate che la pre-

prietà, alla quale volete ragguagliare la proprietà censita, è tassata al di sopra del 10 per cento, nel censimento di questa nuova proprietà non dovete oltrepassare questo *maximum*.

Ma, o signori, è egli facile, come già vi diceva l'onorevole senatore Giulio, è egli facile il riconoscere se quella data proprietà, alla quale si deve ragguagliare la proprietà nuovamente censita, sia tassata di più del 10 per cento? Esaminiamo se è facile il riconoscerlo. Voi sapete quanto sia difficile lo stabilire gli elementi del reddito netto, cioè quali siano tutte le spese che si debbono dedurre dal reddito totale, dal reddito brutto, prima di stabilire il reddito netto.

Pensate per conseguenza che bisogna procedere ad una serie di operazioni. Ma qui la difficoltà si fa ancor più grande, poichè queste operazioni non sono eseguite da impiegati del Governo. Devono essere eseguite da impiegati dei comuni; devono essere fatte sotto l'influenza dell'amministrazione comunale, dove è anche facile che possa benissimo agire un'influenza nell'interesse piuttosto parziale, individuale, che nell'interesse delle finanze; è quindi facilissimo a poter accrescere le spese, a diminuire il prodotto e far vedere che la rendita netta di questi terreni è inferiore assai a quella che realmente lo sia.

Dunque vedete, che entriamo in un campo d'ipotesi, di dati assai incerti, i quali non possono essere così facilmente controllati o riconosciuti; e ciò volendo fare, il Governo dovrebbe mandare espressamente impiegati per riconoscere se veramente tutti i dati, dai quali fu desunto il reddito netto, sieno o no veramente esatti. Ecco che allora questo sistema, proclamato dall'onorevole senatore Gallina come il sistema più perfetto, come un sistema certo, affatto razionale, diventa un sistema assai incerto, assai vago, e per conseguenza può condurre a risultati molto erronei.

Ma io credo, o signori, che combattiamo propriamente una difficoltà che non esiste. Si presuppone che vi sieno provincie nelle quali l'imposta prediale sorpassi il 10 per cento del reddito netto. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale addusse alcuni dati raccolti dall'*Aperçu statistique* comunicato alla Camera, non dal Governo, ma da un deputato, per provare che veramente in alcune provincie si paga più del 10 per cento.

Ebbi già occasione di osservare a questo riguardo nell'altra Camera che questi dati raccolti nell'*Aperçu statistique* sono il risultato di elucubrazioni lodevolissime e senza dubbio faticose di un distinto deputato, di cui però il Governo non poteva assolutamente assumersi alcuna responsabilità, perchè aveva motivo a credere che i dati, di cui era compilato questo lavoro, erano assai incerti.

Diffatti, per poco che si passi in esame quel lavoro, si vedranno delle inconseguenze e delle contraddizioni, dei dati così esagerati in un senso o nell'altro, che non possono assolutamente accogliersi come presumibilmente precisi.

Invece abbiamo altri dati che furono dal Governo somministrati e dichiarati ufficiali, di cui il Governo stesso si assume tutta la responsabilità, e se la assume tanto più di buon grado in quanto che si possono verificare da chicchessia, e vengono tolti dai catasti che contengono delle cifre positive e reali, cioè dal contingente prediale che si paga.

Le cifre le quali furono riprodotte nella tabella dell'allegato B della relazione, e che riguardano le quotità d'imposta regia per ciascun ettare di terreno, furono desunte dal contingente che si paga realmente da ciascuna provincia, e dal modo d'imposta che è stabilito per provincia, compilato con dati pratici assolutamente esatti.

Quello che non si conosce si è la differenza che vi può sus-

sistere tra l'imposta prediale regia di un comune o di un altro comune di una stessa provincia; ciò sta bene; ma in quanto al modo del contingente per ogni provincia, si può considerare come assolutamente esatto.

Ora facendo confronto coll'imposta regia che si paga per ogni provincia, è immancabile che da questa si vede non potervi essere nessuna provincia la quale paghi più del 10 per cento dell'imposta, giacchè osservo che il *maximum* dell'imposta pagata dalle provincie si è del 6 e 89 per ogni ettare di terreno; cosicchè, ragguagliato in ragione del 10 per cento, dovrebbe dare 70 lire per ettare di reddito netto; e per la provincia della Lomellina credo appunto siano 70 lire circa che verrebbero a fare 25 o 26 per giornata. Ora io domando se il reddito netto della provincia della Lomellina sia in media inferiore a quella di 25 o 26 lire per giornata; ciò non lo credo possibile.

Del resto, o signori, per farvi capaci che è assai difficile che vi possa esistere in qualche località un'imposta regia la quale superi il reddito netto del 10 per cento, bisogna portarsi colla mente nel tempo in cui vennero fatti questi catasti, ricordare il valore che avevano allora le proprietà, non che lo stato inferiore di coltura in cui si trovavano quei terreni: di più considerare tutti i disgravi che ebbero le diverse provincie d'allora in poi, giacchè non si fece da' nostri sovrani che ridurre continuamente mano a mano l'imposta, ora per una considerazione politica, ora per una ragione economica. E voi tutti vi soverrete della riduzione che si fece ancora del 10 per cento in molte provincie di terraferma, appunto perchè esse pagavano il dazio della gabella, onde perequare per quanto era possibile la loro imposta con quella delle altre. Se non erro, questa riduzione deve essersi fatta nell'anno 1835 o 1836, e il senatore Gallina sa meglio di ogni altro l'epoca in cui ebbe luogo quella riduzione.

Dunque se noi parliamo in genere delle provincie, si può tener per certo che l'imposta che ora si paga è ben al disotto del 10 per cento e non può essere al disopra. Forse accadrà che in qualche rimota località, per circostanze tutt'affatto straordinarie, un terreno abbia subito un grave deterioramento; questo può darsi per circostanze diverse, o per la vicinanza di un torrente, o per essere in una posizione topografica infelice. Supponiamo che esso abbia potuto soffrire negli anni un deperimento di valore intrinseco da fare che il suo reddito ne sia fortemente diminuito; ma questi sono casi così rari ed eccezionali che non mi pare convenga stabilire nella legge una disposizione apposita per prevederli e ripararvi; giacchè questa disposizione, come vi osservava benissimo fin da principio il senatore Giulio, potrebbe condurre a molti e moltissimi abusi, potrebbe implicare l'amministrazione in molte operazioni difficili, lunghe e in molte contestazioni. Ora, domando, se amministrativamente convenga correre tutti questi inconvenienti per riparare ad ingiustizie che vi possono esistere, ma così raramente, che non meritano che si creino tutti questi imbarazzi, che possono dar luogo a molti abusi ed inconvenienti.

Mi pare che queste considerazioni aggiunte a quelle che vennero già accennate, possano persuadere il Senato della poca convenienza di ammettere la disposizione sopra cui si ragiona.

PIZZA, relatore. Le difficoltà che furono opposte all'aggiunta fatta dall'ufficio centrale sono: 1° che non sta in fatto che l'imposta regia sia in alcune provincie maggiore del 10 per cento del reddito: e l'onorevole signor ministro per provare ciò veniva appunto a citare la provincia di cui sono meglio informato. Comincerò dal rispondere su questo punto

Egli dice che, essendo nella Lomellina l'imposta regia di 6 59 per ettare, è impossibile che ciò sia il 10 per cento del reddito, perchè è impossibile che in quella provincia il terreno renda così poco. Ma egli non ignora certamente che un terzo della Lomellina è affatto sterile, che quasi non si semina, e che siccome quella provincia è stata censita in ragione di capitale e non in ragione di reddito, anche tutti quei fondi sterili hanno un estimo che è pagato dai fondi buoni. Egli non ignora che nella Lomellina esistono parecchi torrenti ed è circondata da due grandi fiumi e che tutte le ghiaie e le sabbie di quei torrenti, di quei fiumi, sono tutte censite e tutte pagano appunto perchè col censimento del capitale si censi tutto ciò che aveva un padrone, di modo che, quando si divide il tributo per ettari, compresi gli sterili, viene ad essere l'imposta a 6 59 per ettare; se si dovesse dividerla sui terreni che sono coltivati, e che di fatto soli pagano, essa, invece di 6 59, sarebbe più di 12 per ettare, imposta assai grave per essere la media, di modo che mi pare che cada intieramente l'argomento da lui opposto.

Ma egli soggiunge: se si adotta quest'articolo, sarà impossibile che la legge possa fruttare, perchè i comuni avranno un mezzo di esonerare tutti i loro contribuenti.

Questo sistema è affatto contrario a quello addotto nei giorni precedenti. Nei giorni precedenti si diceva cioè che, se si stabiliva quest'imposta, era per favorire i comuni, i quali troverebbero un sollievo in questi nuovi contribuenti pei contribuenti antichi, e che accoglierebbero perciò questa legge con molto favore.

Ora invece si dice che i comuni vorranno sgravare quelli che ne saranno colpiti. Siccome però questa non è una ragione, ho solamente voluto accennare il fatto e la contraddizione.

Facile poi è il rimedio al temuto inconveniente, quando si inserisca nella legge che sono riservati alla cognizione dell'intendente i casi in cui lo sgravio debba avvenire.

Questo è assai più facile che promuovere poi, dopo avuti i reclami, un'altra legge. Quando l'applicazione di questa disposizione sia riservata al giudizio dell'intendente, dietro la proposizione dei comuni, cade naturalmente la difficoltà, perchè l'intendente, come agente del Governo, sicuramente non farà lo sgravio, se non nei casi in cui sia giusto il farlo.

Non si è osato neppur sostenere che questo sgravio non debba farsi. Volete voi imporre quei contribuenti i quali verrebbero a pagare più del decimo del reddito netto? Volete voi imporli alla cieca, senza sapere quale imposta imponete, volete imporre anche il 14, anche il 20 per cento?

Se siete disposti a ciò fare, allora è inutile ammettere l'aggiunta; ma, se non si vuole fare una così enorme ingiustizia, è di tutta necessità che l'aggiunta dell'ufficio centrale sia votata.

Il signor commissario regio diceva che la proposizione, in altr'epoca fatta dal Governo, e da me accennata, di sgravare quei comuni che con un aumento d'imposta fossero portati oltre il 12 per cento del reddito netto, non è applicabile qual paragone al caso nostro, perchè là si trattava di sgravare i contingenti e non i privati.

Ma sgravare i contingenti è operazione affatto identica per le stime, e la sola differenza sta nell'essere essa una stima, un'operazione assai più difficile di quello che sia sgravare i privati, perchè per sgravare i contingenti conviene fare le stime e depurare il reddito intero di tutto un territorio, per sgravare invece un privato basta la stima del suo fondo, e neppure è necessario farla a tutti i fondi, ma solo a quelli per cui vi sono reclami.

L'operazione è semplicissima, e si pratica tutti i giorni dai tribunali, dai privati, dagli uffici d'insinuazione. Giornalmente occorre di stabilire il reddito netto di un fondo, e non vedo che succedano inconvenienti per questo, e neppure udii mai che l'operazione si sia reputata molto difficile.

Parmi adunque che sotto ogni rispetto sia da mantenersi l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale; perocchè, se non si mantiene, s'incorrerà in enormi ingiustizie, le quali poi non so in che modo saranno riparate, perchè con una nuova legge futura è difficile provvedervi a tempo.

DE CARDENAL. Mi pare che nello spirito in cui proponeva quell'aggiunta l'ufficio centrale vi fosse sottintesa l'idea di seguitare lo stesso sistema che si è preso nell'alinea sottoposto al paragrafo terzo che si è votato ieri, cioè che lo sgravio non sia da accordarsi che sopra denuncia fatta dagli stessi possessori che si credono gravati.

Se si prende questo sistema, non sarebbero che poche parole da aggiungersi nell'articolo proposto; e l'operazione di non tassare di più del decimo della rendita diviene molto più facile, mentre non si tratta di stimare la rendita di ogni fondo, ma solo di quel tale per cui il proprietario facesse reclami, incombendo allora allo stesso proprietario il dimostrare che la sua rendita è minore del decuplo della imposizione di cui sarebbe tassato.

Questo mi pare si potrebbe emendare facilmente con l'aggiunta di poche parole, e con ciò cesserebbe la maggior parte di tutti gli inconvenienti che vennero esposti, e di tutte le ragioni che furono addotte in contrario; le quali io non vengo ad esaminare e ripetere, mentre tutti le hanno presenti.

Vi è poi una proposizione detta dall'onorevole ministro Lanza: e questa è che i Governi precedenti si sono di continuo travagliati a ridurre le imposte. Mi permetto di far osservare che le provincie che formavano l'antico regno d'Italia erano tassate proporzionalmente al rimanente dello Stato prima dell'occupazione francese; che venne il Piemonte, per la parte che è posta al di qua della Sesia e del Po, unito alla Francia, e per la parte al di là del Po e della Sesia, riunito alla Cisalpina prima, e poi al regno d'Italia. Il regno d'Italia fu riguardato da quell'amministrazione come paese eminentemente agricolo, mentre si riguardava l'impero francese come paese più commerciale ed industriale. Ne venne da ciò che nel regno d'Italia si accrebbero, ed in un colpo solo di penna si duplicarono tutte le imposizioni territoriali da quello che erano prima, e che nell'impero francese invece si misero i diritti di registrazione, che non li pagava il regno d'Italia, si misero i diritti riuniti ed altre imposte indirette.

Quando venne poi la ristaurazione del 1814, e che quelle provincie ritornarono a far parte del Piemonte, separato dal regno d'Italia e dalla Francia, il nostro Governo lasciò che le imposizioni territoriali restassero com'erano nei due Stati, e vennero aboliti i diritti riuniti. La registrazione allora cambiò di nome e venne l'insinuazione; ma non più l'insinuazione com'era prima, cioè semplicemente un diritto di mera iscrizione degli atti, ma bensì una vera imposta sotto il nome d'insinuazione. Quest'insinuazione, ridotta ad imposta, venne pure a gravare i paesi che formavano parte del cessato regno d'Italia, come pure rimessi i diritti riuniti sotto il nome di carne, corame e foglietta, vennero essi pure con questo nome, che ora hanno cambiato in altro, a gravare sopra quelle provincie non meno che su quelle dell'antico Piemonte.

Ne viene per conseguenza che, pagando l'imposta indiretta eguale tanto al di qua come al di là del Po e della Sesia, si paga l'imposta territoriale il doppio di quanto non fosse all'epoca del primo censimento. Questa mi pare sia una risposta

di fatto a quello che si è detto, che si sono sempre ridotte le imposte. Esse si saranno ridotte negli altri paesi, ma certamente nel Novarese e nella Lomellina non ebbe luogo la riduzione...

RABBINI, *commissario regio*. Domando la parola.

DE CARDENAS. Vi sarebbe ancora qualche cosa a dire riguardo a quanto si disse non volersi nulla d'arbitrario; ma siccome queste osservazioni verrebbero, giusta quanto ha detto lo stesso commissario regio, a proposito della seconda aggiunta che aveva fatto l'ufficio centrale, io mi riserverò, quando questa verrà in discussione, a parlarne.

RABBINI, *commissario regio*. Io, per meglio convincere il Senato dell'inconvenienza di adottare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, e d'altronde per non essere obbligato a ripassare una ad una le osservazioni fatte dall'onorevole relatore e dall'onorevole Gallina, devo pregare il Senato di seguire l'ordine d'idee, di operazioni, di svantaggi e d'inconvenienti che nascerebbero, qualora questo emendamento fosse accettato.

Supponiamo per un momento che esso venisse, quale si trova proposto, adottato, ed acquistasse forza di legge; il Governo cosa dovrebbe accingersi a fare in questo caso? Deve innanzitutto regolamentare questa legge; deve per conseguenza stabilire le basi fondamentali dell'estimo per determinare il reddito netto che si vuole conoscere, poichè nell'emendamento proposto non se ne parla.

Ora queste basi o teorie estimative saranno esse fondate sugli affitti dell'ultimo decennio, ovvero saranno esse appoggiate alle attuali colture ed ai relativi attuali prodotti i quali dovranno poi essere ridotti a danaro dietro prezzi non peranco determinati? Ecco quivi la parte fondamentale, occorrente per determinare il reddito netto accennato nel proposto emendamento, mancare assolutamente in esso, onde risulta, nel modo il più chiaro, assolutamente incompleto.

Nè valgono le ragioni addotte dall'onorevole relatore, quelle cioè di dire che ogni giorno si fanno estimi coi quali si determina il reddito netto dei beni fondi, allorchando avvengono, per esempio, successioni, subaste od altri simili atti di privato interesse, imperciocchè sta sempre in fatti che tali estimi sono stabiliti con norme fissate nelle relative leggi e regolamenti; mentre al contrario cotali norme mancano assolutamente nell'emendamento proposto.

A tale uopo sembra che l'onorevole relatore voglia demandare in modo assoluto questa determinazione del reddito netto all'autorità dell'intendente di provincia, il quale dovrebbe per necessità ricorrere a perizie parziali ed ordinarie. Io lascio pensare se sia conveniente di lasciare nelle mani di periti parziali un estimo così esteso e così immensamente importante quale sarebbe quello di cui si tratta.

Egli è facile il convincersi della inammissibilità di un tale sistema, sia per le irregolarità e le disuguaglianze che ne avverrebbero, sia per liquidare le polizze degli onorari di questi periti i quali (come ha avvertito l'onorevole senatore Giulio e molto con ragione) dovrebbero procedere all'estimo di quasi tutti gli appezzamenti esistenti nei vari comuni dello Stato.

Dunque se il Senato adottasse questo emendamento, dovrebbe anzitutto stabilire le basi dietro le quali si dovrebbe procedere all'estimo, onde giungere alla determinazione del reddito netto che fu proposto.

Ma stabilite le basi estimative occorre poscia determinare i metodi ed i procedimenti operativi nello stabilire il personale occorrente per la esecuzione degli occorrenti lavori; dopo ciò si devono stabilire i metodi ed i provvedimenti della

revisione e poscia quelli relativi alla risoluzione dei reclami, oggetto questo della massima importanza, nelle operazioni catastali qualunque esse sieno, in quanto che non si può presumere nè pretendere di demandare lo stabilimento in tutte le parti sopra indicate al potere esecutivo, essendochè il Senato ben conosce che, sempre quando si tratti di reclami in materia d'imposta, nascono questioni delicatissime e sempre irritanti, che non si possono che con grandi difficoltà e con tutte le cautele risolvere.

Da ciò che ho avuto l'onore di esporre, ben si comprende che fra breve il Governo sarebbe obbligato di presentare un nuovo e complicato progetto di legge col quale siano stabilite le basi, i metodi, i provvedimenti e le norme per la risoluzione dei reclami che insorgessero riguardo all'estimo proposto in così poche parole dall'ufficio centrale, cosa questa che basta, a parer mio, sia avvertita per essere tostamente rigettata.

Ma si è osservato: quest'emendamento è fondato sui principii di giustizia e di equità, e con esso si rimedia secondo i medesimi a tutte le disuguaglianze esistenti nel riparto dell'imposta fondiaria.

A tale uopo io debbo avvertire il Senato che a nulla si rimedia col proposto emendamento. E in fatti si è ammesso in generale che vi sia qualche comune o qualche possessore il quale paghi oltre il 10 del reddito netto. Ma coll'adozione del proposto emendamento si rimedierà forse a taluno dei detti inconvenienti? Questo non è possibile.

Imperciocchè in tutti quei comuni, nei quali questa legge non avrà ingerenza, staranno le irregolarità sia rispetto al contingente comunale, sia rispetto a ciascun articolo di proprietà; adunque coll'introduzione di questo emendamento, oltre all'immenso lavoro e delle ingenti spese di cui si aggraverebbero i comuni ed il Governo per eseguire le relative prescrizioni, non si toglierebbero per nulla le ingiustizie e le ineguaglianze che attualmente esistono nel riparto delle imposte, nè da provincia a provincia, nè da comune a comune, nè da possessore a possessore.

Se adunque con questo emendamento non si toglie di mezzo nessuna delle ineguaglianze che ora sussistono nel riparto del tributo, se vi sono difficoltà insuperabili nello eseguirlo, se si dovranno sopportare spese ingenti per compierlo, se finalmente manca di tutto ciò che occorre per renderlo attuabile, io non saprei a quale fondamento, a quale principio possa appoggiarsi per essere adottato.

Io chiuderò queste forse troppo lunghe considerazioni riguardo all'emendamento in discussione, chiedendo facoltà al Senato di rimettergli sott'occhio la considerazione già più sopra accennata, che cioè, qualora esso credesse di adottare tale emendamento, rifletta che il Governo si troverebbe nell'impossibilità di farlo eseguire, e che perciò sarebbe fra alcuni giorni obbligato a presentare una nuova legge per proporre le basi, i metodi e i procedimenti, onde addivenire alle operazioni occorrenti per renderlo eseguibile.

PRESIDENTE. Il Senato ritiene che qui si tratta unicamente dell'aggiunta proposta dall'ufficio centrale alla prima parte dell'articolo 2, consistente in queste parole: « con questo limite tuttavia che il fondo gravato di nuovo estimo non abbia a pagare per imposta regia oltre il decimo del reddito netto. »

Metto ai voti quest'aggiunta, chi l'approva voglia sorgere. (Il Senato rigetta.)

Ora rileggerò gli alinea 1 e 2 dell'articolo 2. (*Vedi sopra*) Chi li approva si alzi.

(Sono approvati.)

Viene ora l'alinea proposto dall'ufficio centrale, concepito nei seguenti termini:

« La presente legge non sarà applicata ai fondi la cui superficie è minore di are 10.

Pare che il senatore De Cardenas avesse annunziato di voler ragionare sopra questa aggiunta, perciò gli accordò la parola.

DE CARDENAS. L'articolo dice: « i fondi la cui superficie non è superiore ad are 10. » Io comincio a domandare se la parola *fondi*, si intende appezzamenti o numeri di mappa, mentre vi è una grande diversità. Come vedete l'articolo parla dei fondi, il che però include l'idea di tutti gli appezzamenti, che lo stesso proprietario avrà vicini formanti un tenimento solo. L'onorevole commissario regio ha parlato sempre di appezzamenti. Questi appezzamenti sarebbero i numeri di mappa quali sono determinati sul catasto. Ciò produrrebbe una gran diversità nell'esecuzione, mentre se si fa la divisione per numeri di mappa, o per parziali appezzamenti dipendenti dalla mappa ne avverrà che un fondo grandissimo che si trovasse diviso in tanti numeri separati sarebbe esonerato da ogni imposta, e che al contrario si troverebbe caricato quel piccolo fondo che oltrepassasse appena la piccola superficie di 10 are. È questa una cosa sulla quale prima di votare sarebbe necessario di avere una maggiore spiegazione dal commissario regio.

Il commissario regio disse poi che in caso di piccoli appezzamenti, e fossero anche di 50 are, se non ci fosse la spesa di fare l'operazione per parificarli ad un altro fondo, si lascierebbe di farla. Questo mi pare sarebbe cadere interamente in quell'arbitrario dal quale il ministro dell'istruzione pubblica diceva che il Governo vuole assolutamente astenersi. E questa misura che diceva doversi adottare in via di convenienza il commissario regio, sarebbe quella appunto di un arbitrio assoluto; dicendosi: questo stabile perchè sarebbe maggiore la spesa che l'utile dell'imposizione non sarà censito, e il proprietario non pagherà nulla; e quell'altro invece dove l'utile sarebbe maggiore della spesa, lo sarà e il proprietario pagherà la sua quota. Io chiedo se questo non è vero e pretto arbitrio?

Prego l'onorevole commissario regio di dare una spiegazione su questo punto.

MAHEUX, commissario regio. Allorchè ebbi l'onore di esporre al Senato alcune considerazioni riguardanti quest'alinea dell'articolo 2, faceva prevalere, mi sembra, quest'idea, che bisognava lasciare non all'arbitrio dei periti, ma al regolamento e all'istruzione, il determinare la maggiore o minore estensione degli appezzamenti che dovessero essere nuovamente allibrati.

Ma in questo il Governo è ben lungi dal lasciare all'assoluto arbitrio dei periti il comprendere o non comprendere un appezzamento, che le condizioni estrinseche ed intrinseche di esso portino doversi comprendere o escludere.

L'onorevole senatore De Cardenas ha emesso una prima quistione e ha detto: ma dove ci sono numeri di mappa? Se noi non vi comprendiamo tutti i numeri, allora bisogna stabilire un limite a quelli che debbono essere compresi e a quelli che debbono essere esclusi. Qui mi riferisco a quello che ho già detto nel principio di questa tornata, cioè di doversi contenere nei limiti della convenienza in relazione dell'utilità che ne possa venire al comune, ai possessori ed all'erario.

Egli è indubitabile che tradotta la quistione innanzi alle parole, convenienza ed utilità, ogni qualvolta saremo in un comune provvisto di mappa e di regolare catasto, faremo l'e-

stimo di ogni appezzamento segnato nella mappa, che fosse stato ridotto a nuova coltura, qualunque ne sia la superficie, e qui trovasi la convenienza; imperocchè non si aumenta il lavoro e si ottiene senza dispendio una maggiore regolarità nella operazione.

Ma se per contro ci troviamo in un comune dove non ci sia mappa, e che non ci siano che catasti fatti per consegna, dove, per esempio, si debba ricorrere alle informazioni o alle induzioni e che in questo comune trovasi un podere più o meno esteso attorno al quale 25, 30 o 40 anni addietro vi fosse una ripa boscata che lo circondasse (cito un esempio per concretare la mia idea) essa è cosa naturale che non si debba tener conto o spingere le indagini su queste minute riduzioni, imperciocchè mancherebbero i termini della convenienza e dell'utilità.

Egli è perciò che in questo caso credo che, senza commettere un'ingiustizia, sia conveniente di non occuparsi di questi minuti particolari, quand'anche la ripa sopra accennata avesse una superficie di 50 are.

Riguardo alla utilità e convenienza assoluta o relativa giova ancora osservare che l'economia generale di questa legge non può riguardare questi piccoli e minuti miglioramenti.

Qui invece si tratta di grandi miglioramenti, e di estesi appezzamenti; imperciocchè i minuti particolari e dettagli quand'anche dimenticati e che sommassero a 50 mila ettari sulla superficie dello Stato non infirmerebbero per nulla lo scopo principale di questa legge.

Io non nego che tradotta la questione dinanzi all'assoluto principio di giustizia possa essere in qualche luogo alquanto imperfetta, ma devo osservare che essa non è su tali basi che si fonda, ma piuttosto sul principio della possibilità pratica, della convenienza e della utilità pubblica e privata.

Riassumendo quello che ho avuto l'onore di esporre, dirò adunque che sempre quando si possa stabilire, senza inconvenienti, e senza grandi lavori, e principalmente ove vi sono delle mappe, che un appezzamento fu ridotto a nuova coltura, debba comprendersi in estimo, qualunque sia la sua estensione, e che là dove la convenienza e l'utilità non possono permettere d'intraprendere con facilità tale accertamento, a costo anche di lasciare qualche esenzione, che dinanzi al principio della giustizia non potrebbero reggere, a costo, dico, di lasciare anche alcune esenzioni provvisorie, si debba prescindere dall'introdurre in estimo quegli appezzamenti per i quali il lavoro e la spesa non fossero compensati dai relativi prodotti dell'imposta.

A questo riguardo, poichè ho la parola, mi permetto di aggiungere ancora un'osservazione intorno a questo emendamento, ed è che il Ministero non potrebbe in ogni modo adottarlo perchè assolutamente incompleto.

Infatti gli appezzamenti sono di due sorta: o si tratta dell'appezzamento che costituisce una proprietà, qual'è definita dalla legge sul catasto stabile, e questo, qualunque ne sia l'estensione, quando sia ridotto ad altra coltura, deve essere compreso; o si tratta degli appezzamenti compresi nell'interno di un podere spettante ad un medesimo possessore, e per questi, ripeto quello che ho più sopra esposto, cioè, che bisogna lasciare al Governo la facoltà di attenersi ai limiti della convenienza e dell'utilità.

Nel caso però che il Senato credesse di entrare nel divisamento di qualche emendamento a questo riguardo mi permetto di fargli presente che bisognerebbe modificare la redazione proposta dall'ufficio centrale per distinguere almeno in generale le due categorie di appezzamenti sopra annunciate.

Noterò poi al Senato che anche l'estensione di 10 are sarebbe soverchiamente ristretta in un'operazione di questo genere, ed il Governo non potrebbe obbligarsi di accertare, per esempio, nelle grandi tenute delle risaie, nei grandi pascoli della Savoia, i movimenti che possono succedere di 10 a 18 e nemmeno di 20 are.

DE CARDENAS. Domando che sieno regolati i casi in cui non il Governo, ma i comuni, giacchè sono essi che devono fare questo censimento, abbiano a prescindere dal comprendere un tal fondo; che ciò sia fatto per legge può andar benissimo; ma il lasciare che un semplice regolamento prescriva quando si debba fare una cosa o l'altra, sarà il Senato che giudicherà se sia o no conveniente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale.

Chi l'approva si alzi.
(Il Senato rigetta.)

« Art. 5. Al contingente comunale dell'imposta prediale sarà aggiunta la sola metà dell'importare degli aumenti d'imposta che cadrebbero sopra i beni suddetti.

« Essi concorreranno assieme cogli altri beni già allibrati nel riparto del contingente così aumentato.

« Per tali beni però non si farà luogo all'aumento del contingente, nè essi saranno soggetti al riparto dell'imposta, se non compito il quinto anno della loro riduzione a coltura o ad irrigazione novella, e dopo quindici anni se trattasi di oliveti.

« Sul maggior prodotto dell'imposta risultante dall'introduzione di estimo dei terreni sopra indicati, saranno prelevate due lire per ciascun ettare di simili terreni, per compensare i comuni delle spese cui devono soggiacere nell'esecuzione delle operazioni in questa legge contemplate. »

L'ufficio centrale proponeva che si sopprimesse le parole comprese nel secondo alinea, dicenti « o ad irrigazione novella, » per mettere d'accordo quest'articolo col primo, quando nel medesimo non fosse stato introdotto il disposto relativo ai beni divenuti irrigui; ora, essendovi stato introdotto, questa soppressione non avrebbe più ragione di esservi, quindi penso che l'ufficio centrale l'abbandoni.

Se non si domanda perciò la parola, metto ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva si alzi.
(È approvato.)

« Art. 4. Il Consiglio delegato di ciascun municipio, assistito da uno o più periti nominati dal Consiglio comunale, procederà al riconoscimento dei beni che cadono sotto il disposto della presente legge, ed alla applicazione del relativo estimo. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il risultamento delle suddette operazioni sarà comunicato alla direzione delle contribuzioni dirette e poscia pubblicato, mediante deposito nella sala comunale.

« Gli interessati saranno diffidati a presentare i loro reclami nel termine di giorni quaranta.

« Compiuto questo termine, il Consiglio comunale, visti i risultati dell'estimo stabilito dal Consiglio delegato, e visti i reclami dei possessori e le osservazioni dell'amministrazione delle contribuzioni dirette, proporrà l'estimo definitivo di tutti i beni. »

DE CARDENAS. Vi è una piccola variazione, la parola « nominativamente » che venne aggiunta a quelle « gli interessati saranno diffidati. »

PLEZZA, relatore. Il motivo di quest'aggiunta era solo diretto al fine di evitare, come si è detto nella relazione, che

si facesse una pubblicazione senza i nomi degli interessati, e ciò perchè poteva avvenire che in qualche comune si facesse una pubblicazione dei soli fondi, di cui si era cambiato l'estimo, ciò che poteva produrre gravi inconvenienti, giacchè gli interessati idioti difficilmente conoscono i numeri di mappa con cui si sono qualificati i loro fondi, se non sono insieme colla descrizione dei fondi pubblicati all'albo pretorio i nomi dei proprietari. Quanto poi agli assenti, a quelli che non abitano il comune, poteva pure facilmente succedere che non fossero avvertiti della nuova tassa d'imposta, giacchè pochi conoscono i numeri di mappa che agli assenti appartengono, e poteva perciò verificarsi il caso che molti interessati non conoscessero la tassa di cui sono gravati, se non quando non erano più in tempo di reclamare, ove ne fosse il caso.

Questi ne sono i motivi che ho già abbastanza sviluppati nella relazione.

RABBINI, commissario regio. Questa essendo una legge censuaria, è naturale e necessario che sia eseguita secondo i metodi stabiliti dalle leggi censuarie, nelle quali è detto che nessuna operazione si faccia senza la spedizione a ciascun proprietario del rispettivo bollettino. Dunque non è solamente avvisato nominativamente, ma si manda loro la specifica detagliata degli appezzamenti compresi in questa legge, e del nuovo estimo loro assegnato e imposto. Per conseguenza mi sembra che sia inutile l'emendamento proposto dall'ufficio centrale. Prego poi anche di osservare che, per una cosa indifferente sarebbe un inconveniente grave quello di dover rimandare questa legge all'altra Camera con pericolo di ritardarne forse di un anno l'attuazione.

PLEZZA, relatore. L'ufficio centrale non insiste.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva si alzi.
(È approvato.)

« Art. 6. L'intendente della provincia risolverà in via amministrativa i reclami presentati, e, determinato l'estimo dei beni lo farà pubblicare, secondo il modo indicato nell'articolo precedente, per il corso di giorni venti. »

(È approvato.)

« Art. 7. Nel termine di tre mesi dal dì della pubblicazione, è aperta agli interessati la via ai reclami contro la decisione dell'intendente in linea contenzioso-amministrativa. »

(È approvato.)

« Art. 8. Se nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, qualche comune non intraprendesse le operazioni d'estimo in essa legge prescritte, o se intraprendendole, non le conducesse a compimento nel termine di due anni dalla pubblicazione suddetta, il Governo sarà autorizzato a farle eseguire d'ufficio, a totale carico di tale comune.

« Qualora però qualche comune facesse constare dell'impossibilità di eseguire le operazioni suddette, nel termine sopra indicato, il Governo potrà accordare una dilazione, la quale non potrà mai eccedere il termine di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 9. Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. »

L'ufficio centrale proponeva la soppressione di questo articolo 9, perchè lo ravvisava inutile.

(Il senatore Plezza accenna che l'ufficio centrale non insiste.)

Allora lo metterò ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Rimane ora a dare il voto sopra il paragrafo 2 dell'articolo 1 lasciato in sospenso.

L'ufficio centrale dichiara che rinunzia all'introduzione in esso della parola *permanente*.

Il paragrafo è così concepito:

« Quelli che essendo già stati censiti nella qualità di pascoli, boschi, brughiere, gerbidi, ghiaie, alvei od incolti, trovansi ora ridotti a coltura o a nuova produzione. »

PEREZZA, relatore. L'ufficio centrale rinunzia ad introdurre la parola *permanente*, ma fa osservare che il motivo per cui esso l'aveva introdotta si fu perchè non succedessero inconvenienti. Questi inconvenienti si possono verificare dal modo con cui è espresso l'articolo 3, quando si dice che per tali beni però non si farà luogo all'aumento del contingente, nè essi saranno soggetti al riparto dell'imposta se non compiuto il quinto anno dalla loro riduzione a coltura, o ad irrigazione novella.

Ora è cosa di fatto che nei gerbidi, nei pascoli si tenta di tanto in tanto una coltivazione, si lavorano per un anno, si semina, ordinariamente si perde anche la semente per questi tentativi, si fa ciò, non coll'intenzione di continuarne la coltivazione, ma solamente per tentare di trarre un prodotto qualunque da quei tentativi, poi se ne abbandona per disperazione di utile di nuovo la coltivazione, e rimangono i campi ancora sempre gerbidi, senza che il loro valore in commercio siasi aumentato, per la tentata coltivazione di un obolo. Può darsi che vi siano dei gerbidi che siano stati coltivati più in là dei cinque anni, che si trovino coltivati l'anno in cui si fa questo nuovo censimento, questi sarebbero, a stretto rigor dei termini usati nella legge, da comprendersi nel censimento, mentre l'equità vorrebbe che non vi fossero compresi, perchè non hanno cessato di essere gerbidi, quantunque accidentalmente qualche volta siano stati coltivati.

Faccio quest'osservazione solamente perchè si abbia presente nell'esecuzione della legge: del resto dico di non volere inutilmente insistere per l'introduzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo con questo paragrafo, senza l'aggiunta della parola *permanente* che vi voleva introdurre l'ufficio centrale; chi lo approva...

DE FORNARI. Domando la parola.

Io mi sono astenuto dal chiedere di parlare, fino a questi estremi, fra tanta dissidenza di opinioni, sperando dalle discussioni così animate, fra tanti più di me competenti, di vedere chiarirsi le quistioni, e sciogliere le difficoltà, in cui versa questo progetto di legge; ed ora mi trovo, per la rapidità con cui ha poi proceduto la votazione, ridotto a chiedere la parola sopra un ultimo punto, riservato fin da principio, la parola *permanente*, introdotta dall'ufficio centrale, significativa, e perciò reputata importante, e mi vi trovo ridotto e ristretto, mentre, esaurita sull'ultimo rapidamente la votazione, pur ne rimangono oscuri i risultamenti, per talune disposizioni, forse le più essenziali, che, a parer mio, avrebbero dovuto trovare chiarimento e coordinazione, in matura discussione, segnatamente all'articolo 3 del progetto di legge, connessamente, appunto alla discussione circa alla suddetta qualificazione di *permanenza*, aggiunta alle mutazioni dei terreni, da coltettarsi o no, dipendentemente da tale circostanza, su di che mi riservavo finora a chieder la parola, salvo avesse la questione trovato prima luogo a soluzione. (*Rumori d'interruzioni*)

Signori, io penso che quest'ultima discussione acquisti appunto importanza massima, e domando la permissione di connettere il soggetto coi dispositivi riuniti nel suddetto articolo 3, così complesso, per me oscuro, ai cui risultamenti

la relazione ministeriale poneva tutta l'importanza, senza tuttavia averne sviluppata l'economia, e l'applicazione, come sventuratamente si è omessa ogni spiegazione nella relazione dell'ufficio centrale, ed ora alcuna discussione se n'ebbe nella votazione. Eppure l'ufficio centrale ben appunto aveva messo importanza a quella qualificazione *permanente* aggiunta nel paragrafo 2 dell'articolo 1, di cui resta che ci occupiamo, ed alla quale io intendo mantenere tale importanza, in relazione appunto, ed a chiarimento tutt'almeno, dei dispositivi riuniti nell'articolo 3, che, ripeto, a parer mio, è tutta la legge...

Voci. L'articolo è votato! è votato!

DE FORNARI. Ma io domando la permissione di discutere sul portato della parola *permanente*, pur finora esistente. Io vorrei che al proprietario, che ha ridotto a nuova coltura un fondo, gli si desse un tempo per assicurarsi che diventi permanente il beneficio che, continuando quella coltura, ne ritragga realmente vantaggio. Io credo che tre o quattro anni si debbano accordare.

GIOLA. All'articolo 3 è detto chiaramente che non pagheranno se non dopo cinque anni.

DE FORNARI. Dalla lettura dell'articolo sembra che il contingente si riferisca solo al comune... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Formuli la sua proposizione.

DE FORNARI. La Presidenza mi chiama, forse mi impone a formulare, fin d'ora, una proposizione: ma non mi è possibile se non si chiarisce il soggetto e l'applicazione di tutto l'articolo 3, ormai votato, e più o meno pregiudiziale, secondo la intelligenza e la estensione che gli si attribuisce; dal che dipende l'essere o non essere assoggettati al censimento, di cui trattasi, gran parte, forse, dei terreni ridotti a coltura, o di coltura variati, *permanentemente* o no, se da più o meno tempo mutati di condizione... (*Interruzioni e rumori*)

Cesserò, dichiarando, che voto per mantenersi la parola *permanente*, introdotta dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del senatore De Fornari.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il paragrafo.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE GLI ATTUARI PRESSO LE CORTI D'APPELLO.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'autorizzazione di un assegnamento di aspettativa per gli attuari stati soppressi e non ancora provvisti di altro impiego. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1047.)

PRESIDENTE. De atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffizi per l'opportuna disamina.

COMUNICAZIONE DI UNA LETTERA DEL MINISTRO DELLA GUERRA RELATIVA ALL'ORDINE DEL GIORNO VOTATO DAL SENATO SULLA SPEDIZIONE D'ORIENTE.

PRESIDENTE. Credo tornerà grato al Senato l'udire la lettura di una lettera del signor ministro della guerra in risposta alla comunicazione fattagli dell'ordine del giorno deliberato dal Senato in una delle precedenti nostre tornate.

Eccone il tenore :

« Ho l'onore di accusare ricevuta a V. E. dell'ordine del giorno votato dal Senato del regno nella tornata del 10 corrente mese, ch'ella si compiacque comunicarmi con ufficio del 14 pure corrente, e mi pregio ad un tempo significarle che ho provveduto per recarlo tostamente a conoscenza delle truppe di S. M. e di S. E. il comandante in capo del corpo di spedizione in Oriente.

« Io prego intanto V. E. di esprimere al Senato del regno come questo splendido attestato di fiducia e di stima verso l'esercito d'Oriente ed il suo comandante torni altamente gradito al Governo del Re, mentre sarà ricevuto dall'armata intiera con indelebile riconoscenza e con profonda venerazione.

« Il ministro — DURANDO. »

ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI BENI CENSIBILI E NON CENSITI E DI ALCUNI ALTRI RIDOTTI A NUOVA CULTURA.

PRESIDENTE. Si procederà alla squittinio segreto sulla legge testè votata.

Preveggo intanto il Senato che, essendo già stampate le relazioni su vari progetti di legge, di cui ho dato cognizione prima, esso è convocato lunedì alle ore due, e che saranno poste all'ordine del giorno le seguenti leggi :

1° Modificazione della convenzione stipitata colla compagnia transatlantica ;

2° Regolarizzazione del confine dello Stato nostro verso la Francia ;

3° Istituzione di una classe temporaria nella Corte di appello di Torino, e di una sezione temporaria nei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli ;

4° Acquisto di due battelli a vapore per la navigazione sul lago Maggiore.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione :

Votanti	60
Voti favorevoli	42
Voti contrari	18

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.